

SISTEMA DI OFFERTA
DEL CREDITO COOPERATIVO



Idea.

12/2003

Contratto di assicurazione **Index linked**

Tariffa mista a premio unico

3 anni e 6 mesi

 **BCCvita**
Compagnia di assicurazioni vita
del Credito Cooperativo

SOMMARIO

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA	PAG 2
CONDIZIONI DI POLIZZA	PAG 9
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96	PAG 14
GRAFICI	PAG 16

GLOSSARIO

- **Società** La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BCC Vita S.p.A”
- **Contraente** Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società
- **Assicurato** Persona fisica sulla vita della quale viene stipulato il contratto di assicurazione
- **Beneficiario** Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti nelle Condizioni di Polizza
- **Polizza** Documento sottoscritto dalla Società che prova l’esistenza del contratto
- **Premio** Somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni previste nelle Condizioni di Polizza
- **Prestazioni** Impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente. L’importo che risulta dal prodotto fra il premio versato e il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto), viene diviso per 100
- **Recesso** Diritto del Contraente di annullare il contratto
- **Riscatto** Diritto del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto riscuotendo un importo determinato dalle Condizioni di Polizza
- **Età contrattuale** Età dell’Assicurato determinata ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi
- **ISVAP** Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
- **Polizza Index Linked** Contratto di assicurazione in cui le prestazioni dovute dalla Compagnia di Assicurazione sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Tale nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

BCC VITA S.p.A. è una Società per Azioni con Sede Legale, Sede Operativa e Direzione Generale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11.

BCC VITA S.p.A. verrà di seguito definita anche "Società".

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

"Idea. 12/2003 3 anni e 6 mesi" è un contratto di assicurazione vita di tipo index-linked nella forma di mista a premio unico.

Con la sottoscrizione del presente contratto vengono previste le seguenti prestazioni garantite dalla Società:

- Restituzione del premio versato alla scadenza contrattuale
- Rendimento minimo garantito dal riconoscimento di due cedole annuali di cui al punto 3 "Informazioni sul contratto" ed una cedola variabile determinata da una leva finanziaria indicizzata ad un indice azionario il cui valore minimo è comunque del 2%.

A copertura degli impegni assunti la Società è dotata di una idonea provvista di attivi.

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria la cui rivalutazione connessa

al parametro di riferimento (Indice di Borsa) è riconducibile alle oscillazioni dello stesso nel corso della durata contrattuale.

Il processo di rivalutazione connesso al parametro di riferimento è descritto al punto 3 "Informazioni sul contratto".

I rischi connessi all'andamento del parametro di riferimento, di cui al punto 3 "Informazioni sul Contratto", sono a carico del Contraente.

La Società, pertanto, garantisce in proprio:

- un rendimento finanziario minimo
- la restituzione del premio versato alla scadenza contrattuale

* * *

La stipulazione del presente contratto comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e quelli di un investimento obbligazionario.

La stipulazione del presente contratto, comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e quelli di un investimento obbligazionario.

Gli elementi di rischio sono i seguenti:

- 1) il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- 2) il rischio, tipico dei titoli di debito, connesso alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del titolo stesso e viceversa;
- 3) il rischio, denominato di liquidità, legato all'attitudine delle specifiche attività finanziarie, che la Società ha posto a copertura, a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; tale rischio dipende innanzitutto dalle caratteristiche dei mercati in cui tali attivi sono trattati;
- 4) si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società si impegna a corrispondere durante la vita del

contratto, le seguenti prestazioni:

- alle prime due ricorrenze anniversarie cedole di importo prefissato come indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto";
- alla scadenza contrattuale, oltre al rimborso del premio versato, una cedola di importo variabile legata all'andamento dell'indice di riferimento.

- Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto, in caso di **premorienza** dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, un importo calcolato come descritto nella sezione 3 "Informazioni sul contratto". Il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

- Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere, in caso di **riscatto** prima della scadenza, il relativo importo; questo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

Nella sezione 3 "Informazioni sul contratto" sono descritte in dettaglio le caratteristiche della polizza.

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il presente contratto prevede il riconoscimento di prestazioni assicurative sia in caso di vita che in caso di morte dell'Assicurato.

3.1.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

"Idea. 12-2003 3 anni e 6 mesi" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

- **alle prime due ricorrenze anniversarie** (il giorno 29 dicembre degli anni 2004 e 2005) verrà liquidata una cedola di importo prefissato dato dalla seguente espressione:

$$\text{Cedola} = \text{premio versato} * 1,5\%$$

dove il 1,5% del premio versato rappresenta l'importo prefissato riconosciuto per ciascuno dei due anni;

- **alla scadenza contrattuale**, (il giorno 29 giugno dell'anno 2007) oltre al rimborso del premio versato, verrà liquidata una cedola il cui importo, strettamente legato alla performance dell'indice DJ EUROSTOXX 50 (indice legato alle blue chips europee denominate in euro) durante l'intera durata contrattuale, è pari al massimo valore compreso fra il 2% del premio versato e la somma delle 42 performance mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50

limitate ciascuna di esse in relazione ad una percentuale minima e massima di variazione; più precisamente verrà sommata ogni performance mensile, con un massimo del 1,25% e un minimo del -1,25%. Inoltre per performance mensile dell'indice DJ EUROSTOXX 50 si intende la variazione relativa dell'indice stesso (di mese in mese), secondo la seguente espressione:

$$\frac{\text{index}_i - \text{index}_{i-1}}{\text{index}_{i-1}}$$

dove

Index_i è il valore di chiusura dell'Indice rilevato il giorno 29 del mese solare i-esimo.

Nel caso di festività o mesi non di 29 giorni la data di rilevazione verrà posticipata solamente se cade nello stesso mese, diversamente, sarà anticipata al primo giorno feriale utile.

Pertanto, l'espressione analitica della cedola variabile è la seguente:

Cedola = **premio** *

$$\text{Max} \left\{ 2\%; \sum_{i=1}^{42} \text{Max} \left[-1,25\%; \text{Min} \left(1,25\%; \frac{\text{index}_i - \text{index}_{i-1}}{\text{index}_{i-1}} \right) \right] \right\}$$

Ne consegue che per effetto dell'ultima cedola:

- ◆ l'importo minimo rimborsabile a scadenza sarà pari al 2% del premio versato;
- ◆ l'importo massimo rimborsabile a scadenza sarà pari al 52,5% del premio.

Riepilogando, le prestazioni derivanti dal presente contratto prevedono il riconoscimento di due cedole fisse più una variabile a scadenza aventi le seguenti rivalutazioni:

- Per il primo anno, alla data del 29/12/2004: 1,5% del premio versato (rivalutazione garantita);
- Per il secondo anno, alla data del 29/12/2005: 1,5% del premio versato (rivalutazione garantita);
- Alla scadenza contrattuale, 29/06/2007: una cedola il cui importo varia da un minimo garantito del 2% ad un massimo del 52,5%. L'importo di tale cedola è strettamente legata alla performance dell'indice DJ EUROSTOXX 50 (indice legato alle blue chips europee denominate in euro) durante l'intera durata contrattuale.

Ipotizzando che la somma delle variazioni mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50, al termine dei tre anni e sei mesi, sia +21% si ottiene una rivalutazione complessiva pari al 24%, nel seguito descritta:

- prima cedola: 1,5% (rivalutazione garantita);

- seconda cedola: 1,5% (rivalutazione garantita);
- terza cedola: 21%

Le date di osservazione dell'indice DJ EUROSTOXX 50, sono le seguenti:

Date di osservazione dell'indice	i
29-12-2003	0
29-01-2004	1
27-02-2004	2
29-03-2004	3
29-04-2004	4
31-05-2004	5
29-06-2004	6
29-07-2004	7
30-08-2004	8
29-09-2004	9
29-10-2004	10
29-11-2004	11
29-12-2004	12
31-01-2005	13
28-02-2005	14
29-03-2005	15
29-04-2005	16
30-05-2005	17
29-06-2005	18
29-07-2005	19
29-08-2005	20
29-09-2005	21
31-10-2005	22
29-11-2005	23
29-12-2005	24
30-01-2006	25
28-02-2006	26
29-03-2006	27
28-04-2006	28
29-05-2006	29
29-06-2006	30
31-07-2006	31
29-08-2006	32
29-09-2006	33
30-10-2006	34
29-11-2006	35
29-12-2006	36
29-01-2007	37
28-02-2007	38
29-03-2007	39
30-04-2007	40
29-05-2007	41
22-06-2007	42

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale, 29 giugno 2007, qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre all'ultima cedola, un importo pari al premio versato.

Elementi di turbativa

Qualora si verificassero una sospensione e/o una

sostanziale limitazione degli scambi nel corso delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'indice, il valore di chiusura dell'indice verrà rilevato il primo giorno di Borsa aperta nel quale non si registri la turbativa suddetta. Se l'indice non fosse comunque disponibile per un massimo di 5 giorni consecutivi, sarà cura di una primaria banca internazionale, in qualità di calculating agent, determinare un valore congruo dell'indice in questione.

3.1.2 PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso; il valore della polizza sarà invece quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

3.1.3 PRESTAZIONI IN CASO DI RISCATTO

Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, determinato

con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.

Il valore corrente della polizza osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, avrà come valore della polizza quello del giorno 15 del mese stesso; il valore della polizza sarà, invece, quello relativo all’ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell’andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Per maggiori informazioni relative allo scioglimento del contratto si veda quanto descritto al punto 8 “Modalità di scioglimento del contratto”.

3.2 INDICAZIONE SUGLI ATTIVI POSTI A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui al punto 5, è investito dalla Società in attivi idonei per la copertura degli impegni assunti.

I predetti attivi, aventi durata 3 anni e 6 mesi, sono emessi ad un prezzo pari al 95% del valore nominale; gli attivi a copertura sono costituiti da due componenti:

⇒ una **obbligazionaria** e una **derivata**.

L’Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della polizza, in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il quotidiano sul quale è pubblicato il valore corrente della polizza è “Il Sole 24 Ore”. Il valore corrente della polizza sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.

Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce il 92,59% del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta è pari al 3,722%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,660%.

2) La componente derivata è rappresentata:

◆ da una opzione sull’indice DJ EUROSTOXX 50 che costituisce il 2,41% del valore nominale della polizza. La redditività della componente derivata è correlata all’andamento dell’indice di riferimento di cui sopra secondo le modalità specificate al punto 3.1.

Allo scopo di informare il Contraente circa l’andamento passato dell’indice di riferimento viene riportato il grafico contenente le rilevazioni dell’indice negli ultimi dieci anni.

L’andamento storico dei prezzi ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla passata evoluzione dell’indice e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Gli attivi a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto non sono quotati ed ICCREA BANCA assolve la funzione di Calculation Agent.

L’ultima rilevazione si avrà il 22/06/2007 per un totale di 42 rilevazioni oltre alla prima effettuata in data 29/12/2003.

Il Regolamento completo relativo agli attivi a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la “Società”), situata in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano.

3.3 ESEMPLIFICAZIONI DELL’ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.3.1 ESEMPLIFICAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO

Gli esempi riportati nell’Allegato I hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione e si riferiscono ad una polizza con un premio unico pari a 1.000 Euro.

3.3.2 ESEMPLIFICAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE CASO MORTE

1) Nell’ipotesi che all’epoca del decesso dell’Assicurato (avente un’età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 107,63 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

2) Nell’ipotesi che all’epoca del decesso dell’Assicurato (avente un’età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 97,38 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

3) Nell’ipotesi che all’epoca del decesso dell’Assicurato (avente un’età alla data di decorrenza

del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 110, il capitale corrisposto è pari a 112,75 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

4 OPZIONI ESERCITABILI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa, può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

5 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento implicito pari al 5% del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale) derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto: 29 dicembre 2003.

I predetti attivi hanno un valore pari al 95% del valore nominale.

Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

La prestazione a scadenza e le cedole periodiche previste dal contratto, come descritto precedentemente, verranno applicate all'intero premio versato.

6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari a 3 anni e 6 mesi. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

◆ La data di decorrenza è fissata al 29 dicembre 2003.

◆ La data di scadenza è fissata al 29 giugno 2007.

7 MODALITA' E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI

A fronte della prestazione offerta dal presente

contratto, è dovuto un premio unico di importo minimo pari a Euro 1.000,00 incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Le modalità di pagamento previste dal presente contratto sono quelle indicate nelle Condizioni di Polizza.

8 MODALITA' DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed il valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel successivo punto.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

8.1 VALORE DI RISCATTO

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto).

Il valore corrente della polizza corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, avrà come valore della polizza quello del giorno 15 del mese stesso; il valore della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

ESEMPLIFICAZIONI DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE

- 1) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 105,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 2) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 100, il capitale corrisposto è pari a 100,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 3) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 95,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

Gli esempi di cui sopra hanno lo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

9 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 INDICAZIONI SUI PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione che deve essere presentata per ogni ipotesi di pagamento è indicata nelle Condizioni di Polizza.

II INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Regime fiscali dei premi (*)

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Regime fiscale delle somme assicurate (*)

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di scadenza o riscatto:
- se corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società destinata alla copertura dei rischi per i quali è prevista la detrazione), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%;

- la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione. Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto

d'imposta.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

- Le cedole di rendimento, se riscosse annualmente, sono soggette ad una ritenuta di imposta del 12,50%, operata direttamente da BCC Vita S.p.A.

(*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

12 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società - Via Carlo Esterle, 11- 20132 Milano che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21, quale Organo a ciò preposto.

13 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

14 LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- ◆ Denominazione Sociale
- ◆ Forma giuridica
- ◆ Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a BCC Vita S.p.A.: Via Carlo Esterle, 11-20132 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

BCC Vita S.p.A.



CONDIZIONI DI POLIZZA

1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o la reticenza del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del benefici;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico minimo di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza all'Assicurato contro il pagamento del premio.

La durata del contratto è pari a 3 anni e 6 mesi. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata per il 29 dicembre 2003. La data di scadenza è fissata per il 29 giugno 2007.

Il Contraente, al momento di decorrenza del contratto deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ Età contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni;
- ◆ Età massima assicurabile: 85 anni.

La modalità accettata dalla Società per il pagamento dei premi pattuiti è la seguente:

versamento del premio presso la Banca del Contraente, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID) che implica l'addebito automatico, del premio di assicurazione, sul conto corrente. Il Contraente ha la facoltà di modificare la banca o il conto corrente di appoggio.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- ◆ alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- ◆ alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

5 PRESTAZIONI

"**Idea. 12-2003 3 anni e 6 mesi**" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

- **alle prime due ricorrenze anniversary** (il giorno 29 dicembre degli anni 2004 e 2005) verrà liquidata una cedola di importo prefissato dato dalla seguente espressione:

$$\text{Cedola} = \text{premio versato}^* 1,5\%$$

dove il 1,5% del premio versato rappresenta l'importo prefissato riconosciuto per ciascuno dei due anni;

- **alla scadenza contrattuale**, (il giorno 29 giugno dell'anno 2007) oltre al rimborso del premio versato, verrà liquidata una cedola il cui importo, strettamente legato alla performance dell'indice DJ EUROSTOXX 50 (indice legato alle blue chips europee denominate in euro) durante l'intera durata contrattuale, è pari al massimo valore compreso fra il 2% del premio versato e la somma delle 42 performance mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50 limitate ciascuna di esse in relazione ad una percentuale minima e massima di variazione; più precisamente verrà sommata ogni performance

mensile, con un massimo del 1,25% e un minimo del -1,25%. Inoltre per performance mensile dell'indice DJ EUROSTOXX 50 si intende la variazione relativa dell'indice stesso (di mese in mese), secondo la seguente espressione:

$$\frac{index_i - index_{i-1}}{index_{i-1}}$$

dove

$Index_i$ è il valore di chiusura dell'Indice rilevato il giorno 29 del mese solare i-esimo.

Nel caso di festività o mesi non di 29 giorni la data di rilevazione verrà posticipata solamente se cade nello stesso mese, diversamente, sarà anticipata al primo giorno feriale utile.

Pertanto, l'espressione analitica della cedola variabile è la seguente:

Cedola = premio *

$$\text{Max} \left\{ 2\%; \sum_{i=1}^{42} \text{Max} \left[-1,25\%; \text{Min} \left(1,25\%; \frac{index_i - index_{i-1}}{index_{i-1}} \right) \right] \right\}$$

Ne consegue che per effetto dell'ultima cedola:

- ◆ l'importo minimo rimborsabile a scadenza sarà pari al 2% del premio versato;
- ◆ l'importo massimo rimborsabile a scadenza sarà pari al 52,5% del premio.

Riepilogando, le prestazioni derivanti dal presente contratto prevedono il riconoscimento di due cedole fisse più una variabile a scadenza aventi le seguenti rivalutazioni:

- Per il primo anno, alla data del 29/12/2004: 1,5% del premio versato (rivalutazione garantita);
- Per il secondo anno, alla data del 29/12/2005: 1,5% del premio versato (rivalutazione garantita);
- Alla scadenza contrattuale, 29/06/2007: una cedola il cui importo varia da un minimo garantito del 2% ad un massimo del 52,5%. L'importo di tale cedola è strettamente legata alla performance dell'indice DJ EUROSTOXX 50 (indice legato alle blue chips europee denominate in euro) durante l'intera durata contrattuale.

Ipotizzando che la somma delle variazioni mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50, al termine dei tre anni e sei mesi, sia +21% si ottiene una rivalutazione complessiva pari al 24%, nel seguito descritta:

- prima cedola: 1,5% (rivalutazione garantita);
- seconda cedola: 1,5% (rivalutazione garantita);
- terza cedola: 21%

Le date di osservazione dell'indice DJ EUROSTOXX 50, sono le seguenti:

Date di osservazione dell'indice	i
29-12-2003	0
29-01-2004	1
27-02-2004	2
29-03-2004	3
29-04-2004	4
31-05-2004	5
29-06-2004	6
29-07-2004	7
30-08-2004	8
29-09-2004	9
29-10-2004	10
29-11-2004	11
29-12-2004	12
31-01-2005	13
28-02-2005	14
29-03-2005	15
29-04-2005	16
30-05-2005	17
29-06-2005	18
29-07-2005	19
29-08-2005	20
29-09-2005	21
31-10-2005	22
29-11-2005	23
29-12-2005	24
30-01-2006	25
28-02-2006	26
29-03-2006	27
28-04-2006	28
29-05-2006	29
29-06-2006	30
31-07-2006	31
29-08-2006	32
29-09-2006	33
30-10-2006	34
29-11-2006	35
29-12-2006	36
29-01-2007	37
28-02-2007	38
29-03-2007	39
30-04-2007	40
29-05-2007	41
22-06-2007	42

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale, 29 giugno 2007, qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre all'ultima cedola, un importo pari al premio versato.

Elementi di turbativa

Qualora si verificassero una sospensione e/o una sostanziale limitazione degli scambi nel corso delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'indice, il valore di chiusura dell'indice verrà rilevato il primo giorno di Borsa

aperta nel quale non si registri la turbativa suddetta. Se l'indice non fosse comunque disponibile per un massimo di 5 giorni consecutivi, sarà cura di una primaria banca internazionale, in qualità di calculating agent, determinare un valore congruo dell'indice in questione.

6 INDICAZIONE SUGLI ATTIVI POSTI A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui all'articolo 10, è investito dalla Società in attivi idonei per la copertura degli impegni assunti.

I predetti attivi, aventi durata 3 anni e 6 mesi, sono emessi ad un prezzo pari al 95% del valore nominale; gli attivi a copertura sono costituiti da due componenti:

⇒ una **obbligazionaria** e una **derivata**.

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della polizza, in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il quotidiano sul quale è pubblicato il valore corrente della polizza è "Il Sole 24 Ore". Il valore corrente della polizza sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce il 92,59% del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta è pari al 3,722%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,660%.

2) La componente derivata è rappresentata:

◆ da una opzione sull'indice DJ EUROSTOXX 50 che costituisce il 2,41% del valore nominale della polizza.

La redditività della componente derivata è correlata all'andamento dell'indice di riferimento di cui sopra secondo le modalità specificate all'articolo 5.

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato dell'indice di riferimento viene riportato il grafico contenente le rilevazioni dell'indice negli ultimi dieci anni.

L'andamento storico dei prezzi ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla

passata evoluzione dell'indice e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Gli attivi a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto non sono quotati ed ICCREA BANCA assolve la funzione di Calculation Agent.

L'ultima rilevazione si avrà il 22/06/2007 per un totale di 42 rilevazioni oltre alla prima effettuata in data 29/12/2003.

Il Regolamento completo relativo agli attivi a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la "Società"), situata in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano.

7 RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed il valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel seguito.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle presenti Condizioni di Polizza.

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto).

Il valore corrente della polizza corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, avrà come valore della polizza quello del giorno 15 del mese stesso; il valore della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

8 PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso; il valore della polizza sarà invece quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

9 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone

comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento implicito pari al 5% del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale) derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto: 29 dicembre 2003.

I predetti attivi hanno un valore pari al 95 % del valore nominale.

Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

La prestazione a scadenza e le cedole periodiche previste dal contratto, come descritto precedentemente, verranno applicate all'intero premio versato.

11 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di **recesso** il Contraente deve inviare alla Società:
 - la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ A **scadenza**, l'avente diritto, deve inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ In caso di **riscatto** il Contraente deve inviare alla

Società:

- richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ In caso di **premorienza** dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare alla Società:
- la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica dello stesso;
 - il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.

◆ Per ogni **beneficiario**: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

◆ Per i **pagamenti della cedola annua**: il Contraente indica il medesimo conto per l'accredito delle cedole.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

12 TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

13 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente, finché il vitaliziato sia in vita;
oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite, dandone comunicazione scritta alla Società la quale ne farà annotazione sul contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

15 PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

16 PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

17 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31-12-1996 N. 675

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 12 1996 n. 675 (di seguito denominata Legge) ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

Art. 1 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di BCC VITA S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC VITA S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di BCC VITA S.p.A. delle finalità di informazione e promozione commerciale nei prodotti assicurativi di BCC VITA S.p.A. stessa.

Art. 2 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- c) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;
- d) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- e) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9 e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

Art. 3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- f) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
- g) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e

liquidazione di sinistri;

- h) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

Art. 4 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessati di conferire i dati personali:

- i) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- j) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso.

Art. 5 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- k) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, amministrativi, di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi);
- l) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- m) i dati personali possono essere comunicati a società terze per le finalità di cui al punto 1, lett. b).

Art. 6 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Art. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO


L'articolo 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Art. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCCVITA S.p.A., responsabile del trattamento è il Dott. Stefano Milani, Direttore Generale di BCCVITA. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett c), può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a BCCVITA.

GRAFICO



L'ANDAMENTO PASSATO DELL'INDICE DI RIFERIMENTO NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER VALUTARNE LA FUTURA EVOLUZIONE

ALLEGATO I

ESEMPLIFICAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO

	1° esempio	2° esempio	3° esempio
Cedola fissa garantita riconosciuta il 29 dicembre 2004	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2004 Importo cedola in Euro: 15,00	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2004 Importo cedola in Euro: 15,00	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2004 Importo cedola in Euro: 15,00
Cedola fissa garantita riconosciuta il 29 dicembre 2005	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2005 Importo cedola in Euro: 15,00	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2005 Importo cedola in Euro: 15,00	1,5% la cedola del 1,5% sarà pagata il 29 dicembre 2005 Importo cedola in Euro: 15,00
Cedola variabile (con minimo garantito) riconosciuta il 29 giugno 2007	La somma delle 42 variazioni mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50 produce un risultato del -52,5% Viene riconosciuto il minimo garantito del 2% La cedola del 2% sarà pagata il 29 giugno 2007 Importo cedola in Euro: 20,00	La somma delle 42 variazioni mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50 produce un risultato del 21% Viene riconosciuto un rendimento del 21% La cedola del 21% sarà pagata il 29 giugno 2007 Importo cedola in Euro: 210,00	La somma delle 42 variazioni mensili dell'indice DJ EUROSTOXX 50 produce un risultato del 52,5% Viene riconosciuto un rendimento del 52,5% La cedola del 52,5% sarà pagata il 29 giugno 2007 Importo cedola in Euro: 525,00
Totale prestazioni aggiuntive in percentuale del premio	$1,5\%+1,5\%+2\%=$ 5%	$1,5\%+1,5\%+21\%=$ 24%	$1,5\%+1,5\%+52,5\%=$ 55,5%
Totale prestazioni aggiuntive in Euro	50,00	240,00	555,00
Alla scadenza del 29 giugno 2007	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro
Importo totale in Euro della prestazione a scadenza derivante dal riconoscimento delle cedole in aggiunta alla restituzione del premio versato	$1.000,00 + 50,00=$ 1.050,00	$1.000,00 + 240,00=$ 1.240,00	$1.000,00 + 555,00=$ 1.555,00



BCC Vita SpA Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo
Capitale € 16.000.000,00 int. vers.

Registro Imprese Roma REA n. 995376

Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002

Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma

Sede operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano

Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949



Direzione Generale
via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 89078949
www.bccvita.it
e-mail: info@bccvita.bcc.it

